
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 346098)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2017, n. 13

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. Al comma 1, dell'articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole "*Cavallino Treporti*," è inserita la seguente: "*Venezia*,".

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 maggio 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 85 della legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 maggio 2017, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 gennaio 2017, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 gennaio 2017, dove ha acquisito il n. 215 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 1 febbraio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 maggio 2017, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca ZOTTIS, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto nell'ambito della legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” ha approvato l'articolo 85 rubricato “Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del litorale veneto” con il quale la Giunta è autorizzata a disciplinare, mediante appositi provvedimenti, l'attribuzione di contributi per lo sviluppo economico e sociale a favore dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

Si tratta di un'iniziativa strategica che vede protagonisti i sindaci, considerato che il litorale veneto registra mediamente 34 milioni di presenze.

I dieci comuni del litorale veneto (7 in provincia di Venezia e 3 in provincia di Rovigo) comprendono una superficie complessiva di 1.500 Km², con una popolazione di 419.482 abitanti, pari all'8,5% dei residenti in Veneto. In quest'area sono attive quasi 38 mila imprese (l'8,7% di quelle venete), prevalentemente impegnate nel terziario. La vocazione turistico-ricettiva è resa evidente dai dati del settore: i comuni del litorale hanno accolto quasi la metà dei turisti che nel 2015 hanno soggiornato in Veneto, con 8 milioni di arrivi e oltre 34 milioni di presenze (il 54,4% del totale registrato).

La scelta di costituire un coordinamento tra i comuni del litorale veneto può diventare una prima buona prassi di programmazione negoziata che parte dal basso e di aggregazione di comuni in un'area omogenea, che possono attraverso tale collaborazione moltiplicare risorse economiche finanziarie destinate agli enti locali e ai diversi operatori (industria, costruzioni, artigianato, commercio, turismo, servizi), garantire maggiori livelli di servizio ai turisti e ai cittadini e valorizzare le singole potenzialità.

Questo coordinamento permette di:

- rafforzare la rappresentazione di una strategia unitaria;
- identificare meglio le sfide comuni a tutti i territori o per categorie, come ad esempio politiche di ripascimento, rifiuti, trasporti, marketing territoriale, infrastrutture, politiche sociosanitarie;
- specificare alcuni presupposti e requisiti per l'attuazione in determinati ambiti di intervento.

Si tratta quindi di una rete flessibile, aggregazione interistituzionale che permetta di affrontare alcuni temi in modo unitario garantendo un maggiore efficientamento della spesa e della resa degli investimenti, dando all'Ente pubblico un ruolo di guida che qualifica le istituzioni e le responsabilizza in un'ottica di valorizzazione e sinergia della rete pubblico-privato.

Attraverso questo coordinamento si interpretano in modo completo le politiche di coesione richieste dall'Unione Europea, che diventano leve di crescita e sviluppo, e garantiscono una maggiore qualità della vita.

Tale coordinamento e buona prassi assume ancor maggior valore trattandosi di territori complessi come quelli del litorale, che se da una parte godono di grandi potenzialità grazie al forte afflusso turistico, dall'altra hanno una maggiore complessità legata proprio al turismo, alle criticità ambientali ed infrastrutturali e alla necessità di mantenere, in alcuni di questi territori, una elevata qualità di vita e servizi anche nei periodi non stagionali.

Si tratta quindi di un ridisegno dell'assetto territoriale che mette al centro turismo, potenzialità e specificità territoriali, aggregazione e negoziazione di politiche intercomunali ed interistituzionali.

Con il progetto di legge in oggetto si intende apportare una modifica alla predetta legge regionale n. 30/2016, in modo da ricomprendere il Comune di Venezia nell'elenco dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

Con l'articolo 1 si dispone l'inserimento del Comune di Venezia nell'elenco dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

Con l'articolo 2 si inserisce la norma di neutralità finanziaria in quanto la modifica legislativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3, infine, contiene la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 85 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

1. a Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, *Venezia*, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro, costituenti l'area del litorale veneto.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante iniziative decise con la partecipazione dei Comuni di cui al comma 1, in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area del litorale veneto, per le quali è previsto il rilascio, da parte della Conferenza, di apposito parere.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e strumentali